



POLICY DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

1. Premessa

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive ha modificato, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati, creando nuove Sedi di Esecuzione degli ordini in aggiunta ai mercati regolamentati, quali i "Sistemi multilaterali di negoziazione" (*Multilateral Trading Facilities*) e gli "Internalizzatori sistematici".

La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente e di garanzia di *Best Execution*.

La normativa (agli artt. 45 e 46 del Regolamento Intermediari CONSOB) richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "negoziazione per conto proprio" e di "esecuzione degli ordini per conto dei clienti" debbano formalizzare e informare i clienti della propria **Policy di Esecuzione degli ordini** a garanzia della *Best Execution* e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema multilaterale di negoziazione.

La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla policy di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione e può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni e richiediamo il Vostro consenso esplicito.

2. Significato di Best Execution

Garantire la *Best Execution* significa che la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine dei clienti (intesi come "Clientela al dettaglio" e "Clientela professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento di servizi di investimento quali la "negoziazione per conto proprio" e l'"esecuzione degli ordini per conto dei clienti" la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA agisce in qualità di soggetto negoziatore per cui dovrà analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e definire una loro gerarchizzazione che può variare in funzione delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, delle caratteristiche dello strumento finanziario e delle caratteristiche delle Sedi di Esecuzione.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA, inoltre, deve procedere alla scelta delle Sedi di Esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo il "miglior risultato possibile" per il cliente.

Il "miglior risultato possibile" è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione, elencati nella sezione 3, e alle Sedi di Esecuzione prescelte dalla Banca, elencate in Allegato, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le Sedi di Esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario.

Ne consegue che, su richiesta del cliente anche per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera, posta elettronica), la Banca si impegna a fornire in forma scritta e nel più breve tempo possibile, gli elementi necessari per dimostrare che l'ordine è stato eseguito nel rispetto della presente Policy di Esecuzione degli Ordini, salvo Istruzioni Specifiche dallo stesso impartite.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività;

Le sedi di esecuzioni scelte dalla Banca sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 del presente documento.

3. I Fattori di Esecuzione considerati per la Best Execution

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dall'Istituto al fine di garantire la *Best Execution* sono: prezzo dello strumento finanziario; costi di esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

Per i clienti classificati come "clientela al dettaglio" assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (*total consideration*), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali costi di accesso e/o connessi alle Sedi di Esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali).

Tuttavia nella stesura della presente Policy di Esecuzione, la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA ha preso atto delle attuali difficoltà di gestione dei regolamenti su più sistemi di regolamento (*settlement*) di uno stesso titolo.

Per tale ragione, la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della *Best Execution*, altri Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di:

- particolarità degli ordini;
- particolarità degli strumenti finanziari;
- particolarità delle Sedi di Esecuzione.

In tali casi si darà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di *settlement*.

4. Processo di selezione delle Sedi di Esecuzione

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA, quando presta il servizio di esecuzione di ordini e di negoziazione per conto proprio, esegue gli ordini dei clienti nelle Sedi di Esecuzione che ritiene possano assicurare, in modo duraturo, la *Best Execution* come definita nelle sezioni precedenti.

Nella selezione delle Sedi di Esecuzione e nella relativa definizione delle commissioni applicabili, la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA si impegna ad evitare discriminazioni indebite tra Sedi di Esecuzione.

Nella selezione delle Sedi di Esecuzione per i clienti al dettaglio e per i clienti professionali la Banca tiene conto principalmente:

- Con riferimento ai mercati e ai sistemi multilaterali di negoziazione:
 - dei costi di esecuzione, della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
 - della liquidità;
 - della velocità di esecuzione.
- Con riferimento all'individuazione degli internalizzatori sistematici:
 - dello *standing* (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
 - della capacità di esprimere prezzi indicativi delle condizioni di mercato;
 - della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti);
 - della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
 - della velocità di esecuzione.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA non è aderente in modo diretto in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e pertanto, nell'esecuzione di ordini su tali sedi, si avvarrà di soggetti negoziatori che vi partecipino, con i quali è stato concluso un accordo per l'esecuzione degli ordini. A tale proposito si rimanda alla Policy di Trasmissione, appositamente predisposta per regolamentare tale fattispecie di operatività.

Le Sedi di Esecuzione scelte dalla Banca sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 del presente documento.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA si riserva il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione, in particolari circostanze, quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la *Best Execution*.

5. Istruzioni specifiche del Cliente

Nell'esecuzione dell'ordine la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite dai clienti circa l'esecuzione di singoli ordini nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico operativa, ma si evidenzia in questa sede che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile" per il cliente, impedendo in tutto o in parte il rispetto dei fattori di esecuzione o della loro importanza relativa, che vanno a determinare il "miglior risultato possibile", come sopra specificato.

L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà comunicato al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell'ordine.

6. Monitoraggio

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Policy di Esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

7. Processo di aggiornamento e informativa al cliente

L'Istituto revisionerà la Policy di Esecuzione, con periodicità almeno annuale, nonché sempre al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.


L'elenco delle Sedi di Esecuzione è disponibile nell'Allegato 1 della presente Policy di Esecuzione consultabile sul sito web della Banca www.crsaluzzo.it.

Vi notificheremo ogni modifica rilevante apportata alla Policy di Esecuzione, pubblicando la versione aggiornata sul sito web della Banca www.crsaluzzo.it. Una copia aggiornata della stessa Vi verrà consegnata in filiale o inviata tramite il servizio postale.

8. Allegati

Costituisce parte integrante della Policy di Esecuzione l'Allegato 1, che dettaglia le Sedi di Esecuzione selezionate dalla Banca.

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.
Il Direttore Generale



SERVIZIO DI "NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO" E "ESECUZIONE DEGLI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI"

SEDI DI ESECUZIONE PER CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI

Per i seguenti strumenti finanziari:

- Obbligazioni emesse dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA;
- Pronti contro termine;
- Obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi;

la sede di esecuzione è la Banca stessa.

Obbligazioni emesse dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA si riserva la facoltà di negoziare in conto proprio in modo non sistematico le obbligazioni di propria emissione su richiesta degli investitori, ponendosi in contropartita diretta nei confronti del cliente.

La Banca, al fine di garantire i massimi livelli di liquidità e il miglior risultato possibile per il cliente, si è dotata di regole interne per la determinazione dei prezzi di acquisto e di vendita.

Il prezzo di tali strumenti sarà determinato secondo criteri coerenti, salvo eventuali condizioni migliorative che l'intermediario voglia applicare a vantaggio del cliente, con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario e quindi tenuto conto della più recente curva risk free dei tassi Euribor e/o swap per pari durata, del merito di credito dell'emittente e dell'eventuale grado di subordinazione dell'Obbligazione.

Per l'eventuale negoziazione di proprie obbligazioni strutturate, oltre alla valorizzazione, secondo le suddette metodologie, della componente di tasso, viene valutata la componente opzionale, attraverso l'utilizzo di modelli di calcolo che si basano su metodologie condivise e diffuse tra gli operatori di mercato.

Pronti Contro Termine

Un contratto di pronti contro termine è un contratto tra due controparti attraverso il quale una parte vende all'altra un titolo che riacquista con data futura ad un prezzo prestabilito.

Le operazioni di pronti contro termine vengono eseguite dalla Banca in conto proprio in quanto tale sede di esecuzione risulta essere la più adatta a garantire il miglior risultato per il cliente tenendo principalmente conto di fattori quali rapidità e probabilità di esecuzione.

In base al tasso di interesse concordato tra le controparti ed al prezzo di vendita del titolo utilizzato si determina il prezzo di riacquisto, alla scadenza dell'operazione.

Obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA può negoziare in conto proprio obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi in modo non sistematico.

In tal caso la Banca si impegna a garantire alla clientela le "condizioni più favorevoli" di negoziazione, anche in relazione ad eventuali possibili modalità alternative di negoziazione.

In particolare, nella determinazione dei prezzi, vengono presi in considerazione come benchmark di riferimento le quotazioni dei principali contributori esposte sul circuito di trading elettronico Bloomberg.


Per i seguenti strumenti finanziari:

Strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile denominati "Covered Warrant EURIBOR CAP" emessi da Aletti e C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.

La sede di esecuzione è Aletti e C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. negozierà in modo non sistematico tali strumenti finanziari su richiesta degli investitori applicando i prezzi di volta in volta forniti dall'emittente.

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.
Il Direttore Generale



Spett.le
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.
Corso Italia, 86
12037 SALUZZO (CN)

Oggetto : Accettazione integrale della Policy in materia di esecuzione degli ordini.

Con la presente il/i sottoscritto/i :

CDG : indirizzo:

dichiara/dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso la Policy in materia di esecuzione degli ordini consegnatami/consegnataci in data odierna e da/danno il suo/loro pieno consenso alla stessa.

Distinti saluti.

_____ li, _____

FIRMA/E :



POLICY DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

1. Premessa

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive ha modificato, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati, creando nuove Sedi di Esecuzione degli ordini in aggiunta ai mercati regolamentati, quali i "Sistemi multilaterali di negoziazione" (*Multilateral Trading Facilities*) e gli "Internalizzatori sistematici".

La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente e di garanzia di *Best Execution*.

La normativa (agli artt. 45 e 46 del Regolamento Intermediari CONSOB) richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "negoziazione per conto proprio" e di "esecuzione degli ordini per conto dei clienti" debbano formalizzare e informare i clienti della propria **Policy di Esecuzione degli ordini** a garanzia della *Best Execution* e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema multilaterale di negoziazione.

La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla policy di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione e può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni e richiediamo il Vostro consenso esplicito.

2. Significato di Best Execution

Garantire la *Best Execution* significa che la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine dei clienti (intesi come "Clientela al dettaglio" e "Clientela professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento di servizi di investimento quali la "negoziazione per conto proprio" e l'"esecuzione degli ordini per conto dei clienti" la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA agisce in qualità di soggetto negoziatore per cui dovrà analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e definire una loro gerarchizzazione che può variare in funzione delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, delle caratteristiche dello strumento finanziario e delle caratteristiche delle Sedi di Esecuzione.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA, inoltre, deve procedere alla scelta delle Sedi di Esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo il "miglior risultato possibile" per il cliente.

Il "miglior risultato possibile" è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione, elencati nella sezione 3, e alle Sedi di Esecuzione prescelte dalla Banca, elencate in Allegato, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le Sedi di Esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario.

Ne consegue che, su richiesta del cliente anche per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera, posta elettronica), la Banca si impegna a fornire in forma scritta e nel più breve tempo possibile, gli elementi necessari per dimostrare che l'ordine è stato eseguito nel rispetto della presente Policy di Esecuzione degli Ordini, salvo Istruzioni Specifiche dallo stesso impartite.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività;

Le sedi di esecuzioni scelte dalla Banca sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 del presente documento.

3. I Fattori di Esecuzione considerati per la Best Execution

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dall'Istituto al fine di garantire la *Best Execution* sono: prezzo dello strumento finanziario; costi di esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

Per i clienti classificati come "clientela al dettaglio" assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (*total consideration*), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali costi di accesso e/o connessi alle Sedi di Esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali).

Tuttavia nella stesura della presente Policy di Esecuzione, la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA ha preso atto delle attuali difficoltà di gestione dei regolamenti su più sistemi di regolamento (*settlement*) di uno stesso titolo.

Per tale ragione, la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della *Best Execution*, altri Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di:

- particolarità degli ordini;
- particolarità degli strumenti finanziari;
- particolarità delle Sedi di Esecuzione.

In tali casi si darà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di *settlement*.

4. Processo di selezione delle Sedi di Esecuzione

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA, quando presta il servizio di esecuzione di ordini e di negoziazione per conto proprio, esegue gli ordini dei clienti nelle Sedi di Esecuzione che ritiene possano assicurare, in modo duraturo, la *Best Execution* come definita nelle sezioni precedenti.

Nella selezione delle Sedi di Esecuzione e nella relativa definizione delle commissioni applicabili, la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA si impegna ad evitare discriminazioni indebite tra Sedi di Esecuzione.

Nella selezione delle Sedi di Esecuzione per i clienti al dettaglio e per i clienti professionali la Banca tiene conto principalmente:

- Con riferimento ai mercati e ai sistemi multilaterali di negoziazione:
 - dei costi di esecuzione, della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
 - della liquidità;
 - della velocità di esecuzione.
- Con riferimento all'individuazione degli internalizzatori sistematici:
 - dello *standing* (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
 - della capacità di esprimere prezzi indicativi delle condizioni di mercato;
 - della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti);
 - della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
 - della velocità di esecuzione.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA non è aderente in modo diretto in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e pertanto, nell'esecuzione di ordini su tali sedi, si avvarrà di soggetti negoziatori che vi partecipino, con i quali è stato concluso un accordo per l'esecuzione degli ordini. A tale proposito si rimanda alla Policy di Trasmissione, appositamente predisposta per regolamentare tale fattispecie di operatività.

Le Sedi di Esecuzione scelte dalla Banca sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 del presente documento.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA si riserva il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione, in particolari circostanze, quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la *Best Execution*.

5. Istruzioni specifiche del Cliente

Nell'esecuzione dell'ordine la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite dai clienti circa l'esecuzione di singoli ordini nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico operativa, ma si evidenzia in questa sede che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile" per il cliente, impedendo in tutto o in parte il rispetto dei fattori di esecuzione o della loro importanza relativa, che vanno a determinare il "miglior risultato possibile", come sopra specificato.

L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà comunicato al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell'ordine.

6. Monitoraggio

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Policy di Esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

7. Processo di aggiornamento e informativa al cliente

L'Istituto revisionerà la Policy di Esecuzione, con periodicità almeno annuale, nonché sempre al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.


L'elenco delle Sedi di Esecuzione è disponibile nell'Allegato 1 della presente Policy di Esecuzione consultabile sul sito web della Banca www.crsaluzzo.it.

Vi notificheremo ogni modifica rilevante apportata alla Policy di Esecuzione, pubblicando la versione aggiornata sul sito web della Banca www.crsaluzzo.it. Una copia aggiornata della stessa Vi verrà consegnata in filiale o inviata tramite il servizio postale.

8. Allegati

Costituisce parte integrante della Policy di Esecuzione l'Allegato 1, che dettaglia le Sedi di Esecuzione selezionate dalla Banca.

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.
Il Direttore Generale



SERVIZIO DI "NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO" E "ESECUZIONE DEGLI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI"

SEDI DI ESECUZIONE PER CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI

Per i seguenti strumenti finanziari:

- Obbligazioni emesse dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA;
- Pronti contro termine;
- Obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi;

la sede di esecuzione è la Banca stessa.

Obbligazioni emesse dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA si riserva la facoltà di negoziare in conto proprio in modo non sistematico le obbligazioni di propria emissione su richiesta degli investitori, ponendosi in contropartita diretta nei confronti del cliente.

La Banca, al fine di garantire i massimi livelli di liquidità e il miglior risultato possibile per il cliente, si è dotata di regole interne per la determinazione dei prezzi di acquisto e di vendita.

Il prezzo di tali strumenti sarà determinato secondo criteri coerenti, salvo eventuali condizioni migliorative che l'intermediario voglia applicare a vantaggio del cliente, con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario e quindi tenuto conto della più recente curva risk free dei tassi Euribor e/o swap per pari durata, del merito di credito dell'emittente e dell'eventuale grado di subordinazione dell'Obbligazione.

Per l'eventuale negoziazione di proprie obbligazioni strutturate, oltre alla valorizzazione, secondo le suddette metodologie, della componente di tasso, viene valutata la componente opzionale, attraverso l'utilizzo di modelli di calcolo che si basano su metodologie condivise e diffuse tra gli operatori di mercato.

Pronti Contro Termine

Un contratto di pronti contro termine è un contratto tra due controparti attraverso il quale una parte vende all'altra un titolo che riacquista con data futura ad un prezzo prestabilito.

Le operazioni di pronti contro termine vengono eseguite dalla Banca in conto proprio in quanto tale sede di esecuzione risulta essere la più adatta a garantire il miglior risultato per il cliente tenendo principalmente conto di fattori quali rapidità e probabilità di esecuzione.

In base al tasso di interesse concordato tra le controparti ed al prezzo di vendita del titolo utilizzato si determina il prezzo di riacquisto, alla scadenza dell'operazione.

Obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA può negoziare in conto proprio obbligazioni non quotate o quotate su mercati comunitari illiquidi in modo non sistematico.

In tal caso la Banca si impegna a garantire alla clientela le "condizioni più favorevoli" di negoziazione, anche in relazione ad eventuali possibili modalità alternative di negoziazione.

In particolare, nella determinazione dei prezzi, vengono presi in considerazione come benchmark di riferimento le quotazioni dei principali contributori esposte sul circuito di trading elettronico Bloomberg.

Per i seguenti strumenti finanziari:

Strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile denominati "Covered Warrant EURIBOR CAP" emessi da Aletti e C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.

La sede di esecuzione è Aletti e C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. negozierà in modo non sistematico tali strumenti finanziari su richiesta degli investitori applicando i prezzi di volta in volta forniti dall'emittente.

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.
Il Direttore Generale



Spett.le
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.
Corso Italia, 86
12037 SALUZZO (CN)

Oggetto : Accettazione integrale della Policy in materia di esecuzione degli ordini.

Con la presente il/i sottoscritto/i :

CDG : indirizzo:

dichiara/dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso la Policy in materia di esecuzione degli ordini consegnatami/consegnataci in data odierna e da/danno il suo/loro pieno consenso alla stessa.

Distinti saluti.

_____ li, _____

FIRMA/E :

